

CORRADO FERRI

Codice di procedura civile e leggi collegate

Addenda

con le modifiche introdotte dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59 (*Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione*) conv., con modificazioni, dalla l. 30 giugno 2016, n. 119, e dal d.lg. 31 maggio 2016 (*Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio*)

2016

ZANICHELLI

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

492. Forma del pignoramento (1). — Salve le forme particolari previste nei capi seguenti (p.c. 518, 543, 555), il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.

Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'art. 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. **II**

pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'art. 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile (2).

Quando per la soddisfazione del creditore precedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.

Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'art. 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'art. 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore eseguito dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'art. 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli

sia notificato l'atto di cui all'art. 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli artt. 555 e seguenti.

Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 499, quarto comma.

..... (3).

Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, [...] (4) previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'art. 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può

richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.

Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista dall'art. 488, secondo comma.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2^{3, lett. e), n. 5)}, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modificazioni, dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dall'art. 1¹, l. 24 febbraio 2006, n. 52. **La norma, nel nuovo testo, ai sensi dell'art. 23-sexies, d.l. cit., come introdotto dall'art. 1⁶, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall'art. 39-quater¹, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con modificazioni, dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51, è in vigore dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.**

Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 492, come precedentemente formulato:

«492. *Forma del pignoramento.* – Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi. || Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'art. 488, secondo comma».

(2) Ultimo periodo aggiunto dall'art. 4^{1, lett. a)}, d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv., con modificazioni, dalla l. 30 giugno 2016, n. 119. Per espressa previsione dell'art. 4³, d.l. cit., tali disposizione «si applicano ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

(3) Comma abrogato dall'art. 19^{1, lett. c), n. 1)}, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. Per espressa previsione dell'art. 19^{6-bis}, d.l. cit., tali disposizioni «**si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge (avvenuta l'11 novembre 2014)**».

Si riporta, di seguito, il testo del settimo comma dell'art. 492, come precedentemente formulato:

«In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore precedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore precedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti. L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario».

(4) Le parole «negli stessi casi di cui al settimo comma e» sono state soppresse dall'art. 19^{1, lett. c), n. 2)}, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. Per espressa previsione dell'art. 19^{6-bis}, d.l. cit., tali disposizioni «**si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge (avvenuta l'11 novembre 2014)**».

503. Modi della vendita forzata. — La vendita forzata può farsi con incanto o senza, secondo le forme previste nei capi seguenti (p.c. 532, 534 ss., 570 s., 576 s.; att. p.c. 164; c. 2919 ss.).

L'incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con

tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'art. 568 **nonché, nel caso di beni mobili, degli artt. 518 e 540-bis (1).**

(1) Comma aggiunto dall'art. 19^{1, lett. d-bis)}, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. Per espressa previsione dell'art. 19^{6-bis}, d.l. cit., tali disposizioni «**si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge (avvenuta l'11 novembre 2014)**». In base all'art. 23¹⁾, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 83: «La disposizione di cui all'art. 503 del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 19, comma 1, lett. d-bis) del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, si applica, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 162 del 2014».

Le parole «nonché, nel caso di beni mobili, degli artt. 518 e 540-bis» sono state aggiunte successivamente dall'art. 4^{1, lett. b)}, d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv., con modificazioni, dalla l. 30 giugno 2016, n. 119.

532. Vendita a mezzo di commissionario (1). — Il giudice dell'esecuzione **dispone (2)** la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza **iscritto nell'elenco di cui all'art. 169-sexies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice (3)**, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario (4).

Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in

relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione (p.c. 119). **Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'art. 540-bis, dispone la**

chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'art. 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice (5).

Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato (c. 1474²) la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato.

(1) Sugli istituti di vendite giudiziarie v. il d.m. 11 febbraio 1997, n. 109, in *Leggi coll. VI*, 7, nonché il d.m. 18 dicembre 2001, n. 455, in *Leggi coll. VI*, 8.

(2) La parola «disporre» è stata così sostituita a quelle «può disporre» dall'art. 13^{1, lett. f), n. 1)}, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132. Per espressa previsione dell'art. 23⁷, d.l. cit., la disposizione si applica «**a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (avvenuta il 27 giugno 2015)**».

(3) Le parole «iscritto nell'elenco di cui all'art. 169-sexies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice» sono state inserite dall'art. 13^{1, lett. f), n. 1)}, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132. Per espressa previsione dell'art. 23⁷, d.l. cit., la disposizione si applica «**a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (avvenuta il 27 giugno 2015)**».

(4) Comma così sostituito dall'art. 2^{3, lett. e), n. 16)}, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modificazioni, dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, come successivamente modificato dall'art. 9, l. 24 febbraio 2006, n. 52. **La norma, nel nuovo testo**, ai sensi dell'art. 2^{3sexies)}, d.l. cit., come introdotto dall'art. 16, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall'art. 39-*quater*¹, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con modificazioni, dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51, **è in vigore dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.**

Si riporta, di seguito, il testo del primo comma dell'art. 532, come precedentemente formulato:

«Quando lo ritiene opportuno, il giudice dell'esecuzione può disporre che le cose pignorate siano affidate a un commissionario, affinché proceda alla vendita».

(5) Comma sostituito dall'art. 2^{3, lett. e), n. 16)}, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modificazioni, dalla l. 14 maggio 2005, n. 80. **La norma, nel nuovo testo**, ai sensi dell'art. 2^{3sexies)}, d.l. cit., come introdotto dall'art. 16, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall'art. 39-*quater*¹, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con modificazioni, dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51, **è in vigore dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.**

I periodi da «Il giudice fissa» fino a «codice» sono stati così sostituiti dall'art. 4^{1, lett. c)}, d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv., con modificazioni, dalla l. 30 giugno 2016, n. 119.

560. Modo della custodia. — Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'art. 593.

Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione.

Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell'art. 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di

autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento (1).

Il provvedimento è attuato dal custode

secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'art. 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l'asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il

custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione (2).

Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'art. 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità. Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro (3).

(1) Gli originari terzo e quarto comma sono stati così sostituiti con gli attuali terzo, quarto e quinto dall'art. 2³ lett. e), n. 21), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modificazioni, dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, come a sua volta sostituito dall'art. 1³, lett. n), l. 28 dicembre 2005, n. 263. **La norma**, nel nuovo testo, ai sensi dell'art. 2^{3sexies}), d.l. cit., come introdotto dall'art. 1⁶, l. n. 263/2005 e successivamente modificato dall'art. 39-*quater*¹, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con modificazioni, dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51, è **in vigore dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.** Il terzo comma è stato così sostituito successivamente dall'art. 4¹, lett. d), n. 01), d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv., con modificazioni, dalla l. 30 giugno 2016, n. 119.

(2) Gli originari terzo e quarto comma sono stati così sostituiti con gli attuali terzo, quarto e quinto dall'art. 2³ lett. e), n. 21), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modificazioni, dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, come a sua volta sostituito dall'art. 1³, lett. i), l. 28 dicembre 2005, n. 263. **La norma**, nel nuovo testo, ai sensi dell'art. 2^{3sexies}), d.l. cit., come introdotto dall'art. 16, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall'art. 39-*quater*¹, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con modificazioni, dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51, è **in vigore dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.**

Il quarto comma è stato così sostituito successivamente dall'art. 4¹, lett. d), n. 1), d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv., con modificazioni, dalla l. 30 giugno 2016, n. 119. Per espressa previsione dell'art. 44, d.l. cit., tale disposizione «si applica agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Si riporta, di seguito, il testo del quarto comma dell'art. 560 come precedentemente formulato:

«Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano».

(3) Gli originari terzo e quarto comma sono stati così sostituiti con gli attuali terzo, quarto e quinto dall'art. 2³ lett. e), n. 21), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modificazioni, dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, come a sua volta sostituito dall'art. 1³, lett. i), l. 28 dicembre 2005, n. 263. **La norma, nel nuovo testo**, ai sensi dell'art. 2³ lett. e), n. 21), d.l. cit., come introdotto dall'art. 1⁶, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall'art. 39-*quater*¹, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con modificazioni, dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51, è **in vigore dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.**

I periodi da «Gli interessati» fino a «loro» sono stati aggiunti successivamente dall'art. 4¹, lett. d), n. 2), d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv., con modificazioni, dalla l. 30 giugno 2016, n. 119. Per espressa previsione dell'art. 4^{4-bis}, d.l. n. 59/2016 cit.: «La richiesta di visita di cui all'art. 560, quinto comma, quarto periodo, del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1, lett. d), n. 2), del presente articolo, è formulata esclusivamente mediante il portale delle vendite pubbliche a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 3-*bis*».

569. *Provvedimento per l'autorizzazione della vendita* (1). —

A seguito dell'istanza di cui all'art. 567 il giudice dell'esecuzione (p.c. 484), entro **quindici** (2) giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'art. 567, nomina l'esperto **che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione** (3) e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'art. 498 che non siano intervenuti (att. p.c. 175 ss.). Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di **novanta** (4) giorni.

All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle (p.c. 617).

Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita è fatta in uno o più lotti, il prezzo base

determinato a norma dell'art. 568, l'offerta minima, il termine, non superiore a centoventi giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev'essere depositato, con le modalità del deposito e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'art. 573. Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell'esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi. Il giudice provvede ai sensi dell'art. 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'art. 568 (5).

Con la stessa ordinanza, il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura (6), che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'art. 161-*ter* delle disposizioni per

l'attuazione del presente codice (7).

Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.

Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'art. 498 che non sono comparsi (p.c. 566).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2^{3, lett. e), n. 26)}, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modificazioni, dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, come a sua volta successivamente modificato dall'art. 1^{3, lett. m)}, l. 28 dicembre 2005, n. 263. **La norma, nel nuovo testo**, ai sensi dell'art. 2^{3(esies)}, d.l. cit., come introdotto dall'art. 1⁶, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall'art. 39-*quater*¹, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con modificazioni, dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51, è **in vigore dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.**

Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 569, come precedentemente formulato:

«569. *Provvedimento per l'autorizzazione della vendita.* – Sull'istanza di cui all'art. 567 il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti e dei creditori di cui all'art. 498 che non siano intervenuti. || All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle. || Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, la quale si fa a norma degli articoli seguenti, se egli non ritiene opportuno che si svolga col sistema dell'incanto. || Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza. || Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'art. 498 che non sono comparsi».

(2) La parola «quindici» è stata così sostituita a quella «trenta» dall'art. 13^{1, lett. p), n. 1)}, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132. Per espressa previsione dell'art. 23⁹, d.l. cit., la disposizione si applica **«anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (avvenuta il 27 giugno 2015). Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita».**

(3) Le parole «che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione» sono state così sostituite a quelle «convocandolo davanti a sé per prestare il giuramento» dall'art. 13^{1, lett. p), n. 1)}, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132. Per espressa previsione dell'art. 23⁹, d.l. cit., la disposizione si applica **«anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (avvenuta il 27 giugno 2015). Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita».**

(4) La parola «novanta» è stata così sostituita a quella «centoventi» dall'art. 13^{1, lett. p), n. 1)}, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132. Per espressa previsione dell'art. 23⁹, d.l. cit., la disposizione si applica **«anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (avvenuta il 27 giugno 2015). Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita».**

(5) Comma così sostituito dall'art. 13^{1, lett. p), n. 2)}, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132. Per espressa previsione dell'art. 23⁹, d.l. cit., la disposizione si applica **«anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (avvenuta il 27 giugno 2015). Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita».**

Si riporta, di seguito, il testo del terzo comma dell'art. 569, come precedentemente formulato:

«Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'art. 573. Il giudice provvede ai sensi dell'art. 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'art. 568».

(6) Le parole «stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura,» sono state così sostituite a quelle «può stabilire» dall'art. 4^{1, lett. e)}, d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv., con modificazioni, dalla l. 30 giugno 2016, n. 119. Per espressa previsione dell'art. 4⁵, d.l. cit., tale disposizione «si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 3-bis».

(7) Comma inserito dall'art. 4^{8, lett. d-quinquies)}, d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, conv., con modificazioni, dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24.

Le parole «, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'art. 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice» sono state aggiunte successivamente dall'art. 4^{1, lett. e)}, d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv., con modificazioni, dalla l. 30 giugno 2016, n. 119. Per espressa previsione dell'art. 4⁵, d.l. cit., tale disposizione «si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 3-bis».

587. Inadempienza dell'aggiudicatario. —

Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito (p.c. 585), il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto (att. p.c. 176). **La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti dell'aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il giudice dell'esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate. Con il**

decreto adottato a norma del periodo precedente, il giudice ordina altresì all'aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l'immobile al custode; il decreto è attuato dal custode a norma dell'art. 560, quarto comma (1).

Per il nuovo incanto si procede a norma degli artt. 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza (att. p.c. 177).

(1) Il periodo da «La disposizione» fino a «rilascio» è stato aggiunto dall'art. 13^{1, lett. u)}, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132. Per espressa previsione dell'art. 23⁹, d.l. cit., la disposizione si applica «**anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (avvenuta il 27 giugno 2015). Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita.**».

Le parole «è attuato dal custode a norma dell'art. 560, quartocomma» sono state successivamente così sostituite a quelle «costituisce titolo esecutivo per il rilascio» dall'art. 4^{1, lett. e-bis)}, d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv., con modificazioni, dalla l. 30 giugno 2016, n. 119.

588. Termine per l'istanza di assegnazione (1). — Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data **dell'udienza fissata per la vendita (2)**, può presentare istanza di assegnazione, **per sé o a favore di un terzo (3)**, a norma dell'art. 589 per il caso in cui la vendita [...] **(4)** non abbia luogo [...] **(5)**.

(1) Gli articoli da 588 a 591-ter sono stati così sostituiti dall'art. 2^{3, lett. e), n. 33}, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modificazioni, dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, come a sua volta successivamente modificato dall'art. 1^{3, lett. p)}, l. 28 dicembre 2005, n. 263. **Le norme, nel nuovo testo**, ai sensi dell'art. 2^{3sexies}) d.l. 35/2005 cit., come introdotto dall'art. 1⁶, l. 263/2005 cit. e successivamente modificato dall'art. 39-*quater*², d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con modificazioni, dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51, **sono in vigore dal 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.**

Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 588, come precedentemente formulato:

«588. *Esito negativo dell'incanto.* — Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte, ogni creditore nel termine di dieci giorni può fare istanza di assegnazione a norma dell'articolo seguente».

(2) Le parole «dell'udienza fissata per la vendita» sono state così sostituite a quelle «dell'incanto» dall'art. 13^{1, lett. v)}, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132. Per espressa previsione dell'art. 23⁹, d.l. cit., la disposizione si applica **«anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (avvenuta il 27 giugno 2015). Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita».**

(3) Le parole «, per sé o a favore di un terzo,» sono state inserite dall'art. 4^{1, lett. f)}, d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv., con modificazioni, dalla l. 30 giugno 2016, n. 119. Per espressa previsione dell'art. 4⁶, d.l. cit., tali disposizioni «si applicano alle istanze di assegnazione presentate, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

(4) Le parole «all'incanto» sono state soppresse dall'art. 13^{1, lett. v)}, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132. Per espressa previsione dell'art. 23⁹, d.l. cit., la disposizione si applica **«anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (avvenuta il 27 giugno 2015). Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita».**

(5) Le parole «per mancanza di offerte» sono state soppresse dall'art. 13^{1, lett. v)}, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132. Per espressa previsione dell'art. 23⁹, d.l. cit., la disposizione si applica **«anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (avvenuta il 27 giugno 2015). Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita».**

590-bis. Assegnazione a favore di un terzo

(1). — Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile,

depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore.

(1) Articolo inserito dall'art. 4^{1, lett. g)}, d.l. 3 maggio 2016, n. 59, non ancora convertito in legge. Per espressa previsione dell'art. 4⁶, d.l. cit., tali disposizioni «si applicano alle istanze di assegnazione presentate, nei

procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

591. Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di [...] (1) incanto (2). — Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli artt. 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'art. 576 perché si proceda a [...] (3) incanto, **sempre che ritenga che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'art. 568 (4).**

Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore **al precedente fino al limite di un quarto (5) e,**

dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà (6). Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 571.

Se al secondo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. Si applica il secondo comma dell'art. 590 (7).

(1) La parola «nuovo» è stata soppressa dall'art. 13^{1, lett. bb), n. 1)}, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132. Per espressa previsione dell'art. 23⁹, d.l. cit., la disposizione si applica **«anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (avvenuta il 27 giugno 2015). Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita».**

(2) Gli articoli da 588 a 591-ter sono stati così sostituiti dall'art. 2^{3, lett. e), n. 33)}, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modificazioni, dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, come a sua volta successivamente modificato dall'art. 1^{3, lett. r)}, l. 28 dicembre 2005, n. 263. **Le norme, nel nuovo testo, ai sensi dell'art. 2^{3series)} d.l. 35/2005 cit., come introdotto dall'art. 1⁶, l. 263/2005 cit. e successivamente modificato dall'art. 39-*quater*², d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con modificazioni, dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51, sono in vigore dal 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.**

Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 591, come precedentemente formulato:

«591. *Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto.* — All'udienza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione, se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, dispone l'amministrazione giudiziaria a norma dell'art. 592 e seguenti, oppure ordina che si proceda a nuovo incanto. || In quest'ultimo caso il giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quinto a quello precedente».

(3) La parola «nuovo» è stata soppressa dall'art. 13^{1, lett. bb), n. 2)}, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132. Per espressa previsione dell'art. 23⁹, d.l. cit., la disposizione si applica **«anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (avvenuta il 27 giugno 2015). Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita».**

(4) Le parole «, sempre che ritenga che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'art. 568» sono state aggiunte dall'art. 13^{1, lett. bb), n. 2)}, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132. Per espressa previsione

dell'art. 23⁹, d.l. cit., la disposizione si applica **«anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (avvenuta il 27 giugno 2015). Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita»**.

(5) Le parole «al precedente fino al limite di un quarto» sono state così sostituite a quelle «di un quarto a quello precedente» dall'art. 13^{1, lett. bb), n. 3)}, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132. Per espressa previsione dell'art. 23⁹, d.l. cit., la disposizione si applica **«anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (avvenuta il 27 giugno 2015). Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita»**.

(6) Le parole «e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà» sono state aggiunte dall'art. 4^{1, lett. h)}, d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv., con modificazioni, dalla l. 30 giugno 2016, n. 119. Per espressa previsione dell'art. 4⁷, d.l. cit.: «Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui alla lett. h), si tiene conto, per il computo del numero degli esperimenti di vendita anche di quelli svolti prima dell'entrata in vigore del presente decreto».

(7) Comma così sostituito dall'art. 13^{1, lett. bb), n. 4)}, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132. Per espressa previsione dell'art. 23⁹, d.l. cit., la disposizione si applica **«anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (avvenuta il 27 giugno 2015). Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita»**.

Si riporta, di seguito, il testo del terzo comma dell'art. 591, come precedentemente formulato:
«Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'art. 569».

596. Formazione del progetto di distribuzione. — Se non si può provvedere a norma dell'art. 510, primo comma, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'art. 591-bis (1), non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo (p.c. 574, 585), provvede a formare un progetto di distribuzione (p.c. 542²), **anche parziale (2)**, contenente la graduazione dei creditori (c. 2745 ss.) che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione (att. p.c. 179). **Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire (3).**

Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni.

Il giudice dell'esecuzione può disporre la distribuzione, **anche parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'art. 510, terzo comma, ovvero di creditori i cui crediti**

costituiscono oggetto di controversia a norma dell'art. 512, qualora sia presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'art. 574, primo comma, secondo periodo, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. La fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito del soggetto avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma del primo periodo del presente comma (4).

(1) Le parole «o il professionista delegato a norma dell'art. 591-bis» sono state inserite dall'art. 2^{3, lett. e), n. 34}, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modificazioni, dalla l. 14 maggio 2005, n. 80. **La norma, nel nuovo testo**, ai sensi dell'art. 2^{3sexies}, d.l. cit., come introdotto dall'art. 1⁶, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall'art. 39-quater¹, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con modificazioni, dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51, è in vigore dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data. **Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.**

(2) Le parole «anche parziale.» sono state aggiunte dall'art. 4^{1, lett. i), n. 1}), d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv., con modificazioni, dalla l. 30 giugno 2016, n. 119.

(3) Ultimo periodo aggiunto dall'art. 4^{1, lett. i), n. 2}), d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv., con modificazioni, dalla l. 30 giugno 2016, n. 119.

(4) Comma aggiunto dall'art. 4^{1, lett. i-bis}), d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv., con modificazioni, dalla l. 30 giugno 2016, n. 119.

615. Forma dell'opposizione. — Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata (p.c. 491), si può proporre opposizione al precetto con citazione (p.c. 163) davanti al giudice competente per materia o valore (p.c. 17) e per territorio a norma dell'art. 27 (p.c. 480³). Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo (1). **Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata (2).**

Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e

quella che riguarda la pignorabilità dei beni (p.c. 514) si propongono con ricorso (att. p.c. 184) al giudice dell'esecuzione stessa (p.c. 484). Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé (att. p.c. 185) e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto (p.c. 624). **Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile (3).**

(1) Le parole «Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo» sono state aggiunte dall'art. 2^{3, lett. e), n. 40}), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modificazioni, dalla l. 14 maggio 2005, n. 80. **La norma**, ai sensi dell'art. 2^{3sexies}, d.l. cit., come introdotto dall'art. 1⁶, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall'art. 39-quater¹, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con modificazioni, dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51, è in vigore dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data. **Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.**

(2) Periodo aggiunto dall'art. 13^{1, lett. dd}), d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132. Per espressa previsione dell'art. 23⁹, d.l. cit., la disposizione si applica «anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (avvenuta il 27 giugno 2015). **Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita.**»

(3) Ultimo periodo aggiunto dall'art. 4^{1, lett. b)}, d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv., con modificazioni, dalla l. 30 giugno 2016, n. 119. Per espressa previsione dell'art. 4³, d.l. cit., tali disposizioni «si applicano ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

648. Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione. — Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile (p.c. 177) (1), l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'art. 642. Il giudice **deve concedere** (2)

l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali (3).

Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione (p.c. 119, 478) per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni (4).

(1) Le parole «provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile» sono state così sostituite a quelle «con ordinanza non impugnabile» dall'art. 78^{1, lett. b)}, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv., con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98. Per espressa previsione dell'art. 78², d.l. cit.: **«Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati, a norma dell'art. 643, ultimo comma, del codice di procedura civile, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto (avvenuta il 21 agosto 2013)».**

(2) Le parole «deve concedere» sono state così sostituite a quella «concede» dall'art. 4^{1, lett. m)}, d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv., con modificazioni, dalla l. 30 giugno 2016, n. 119.

(3) Periodo aggiunto dall'art. 9³, d.lg. 9 ottobre 2002, n. 231.

(4) La Corte cost., con sentenza 4 maggio 1984, n. 137, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma «nella parte in cui dispone che nel giudizio di opposizione il giudice istruttore, se la parte che ha chiesto l'esecuzione provvisoria del decreto d'ingiunzione offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni, debba e non già possa concederla solo dopo aver deliberato gli elementi probatori di cui all'art. 648, comma primo e la corrispondenza dell'offerta cauzione all'entità degli oggetti indicati nel comma secondo dello stesso art. 648».

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

155-sexies. Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

(1). — Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. **Ai fini del recupero o della cessione**

dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento (2).

(1) Articolo inserito dall'art. 19², lett. a), d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. Per espressa previsione dell'art. 19^{6-bis}, d.l. cit.: «**le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per quelle previste al comma 2, lett. a), limitatamente alle disposizioni di cui all'art. 155-sexies, e lett. b), e al comma 5, si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge (avvenuta l'11 novembre 2014)**».

(2) I periodi da «Ai fini del recupero» fino a «procedimento» sono stati aggiunti art. 5¹, d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv., con modificazioni, dalla l. 30 giugno 2016, n. 119.

179-ter. Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita (1). —

Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti di cui agli artt. 534-*bis* e 591-*bis*, primo comma, del codice, che dimostrano di aver assolto gli obblighi di prima formazione, stabiliti con decreto avente natura non regolamentare del Ministro della giustizia. Con il medesimo decreto sono stabiliti gli obblighi di formazione periodica da assolvere ai fini della conferma dell'iscrizione, sono fissate le modalità per la verifica dell'effettivo assolvimento degli obblighi formativi e sono individuati il contenuto e le modalità di presentazione delle domande.

È istituita presso ciascuna corte di appello una commissione, la cui composizione è disciplinata dal decreto di cui al primo comma. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di funzionamento della commissione. L'incarico di componente della commissione ha durata triennale, può essere rinnovato una sola volta e non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.

La commissione provvede alla tenuta dell'elenco, all'esercizio della vigilanza sugli

iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco.

La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile.

La commissione esercita le funzioni di cui al terzo comma, anche tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'art. 16-*bis*, commi 9-*sexies* e 9-*septies*, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 (2). Valuta altresì i motivi per i quali sia stato revocato l'incarico in una o più procedure esecutive.

Quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico può essere conferito a persona non iscritta in alcun elenco; nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere analiticamente indicati i motivi della scelta. Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti in quanto compatibili. I professionisti cancellati dall'elenco non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.

(1) Articolo inserito dall'art. 9¹, l. 3 agosto 1998, n. 302, e così sostituito, da ultimo, dall'art. 5-*bis*¹, d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv., con modificazioni, dalla l. 30 giugno 2016, n. 119.

(2) In *Leggi coll. III*, 35.

LEGGI COLLEGATE

I. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

I. 9.

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2006, n. 25. — *Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. c), della l. 25 luglio 2005, n. 150 (G.U. 3 febbraio 2006, n. 28, suppl. ord. n. 26).*

10. *Sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario (1).* — 1. Nel consiglio giudiziario è istituita una sezione autonoma per i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari per l'esercizio delle competenze assegnate dalla legge in relazione:

a) alla procedura di concorso per titoli per l'accesso, all'ammissione al tirocinio e all'organizzazione e al coordinamento del medesimo;

b) alla proposta per la nomina di coloro che hanno terminato il tirocinio e alla formazione di una graduatoria degli idonei;

c) al giudizio di idoneità per la conferma nell'incarico;

d) alle valutazioni sulle proposte di sospensione dalle funzioni, decadenza, dispensa, revoca dell'incarico e di applicazione di sanzioni disciplinari.

2. La sezione autonoma è altresì competente per l'espressione dei pareri sui provvedimenti organizzativi e sulle proposte di organizzazione dagli uffici del giudice di pace. Essa esercita inoltre le competenze assegnate dalla legge in relazione alle determinazioni organizzative dell'attività dei vice procuratori onorari in procura della Repubblica e dei giudici onorari di pace in tribunale, fatta eccezione per le materie di cui all'art. 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (2).

3. La sezione autonoma è composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:

a) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici onorari di pace e un vice procuratore onorario eletti sia dai giudici onorari di pace che dai viceprocuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'art. 9, comma 2;

b) cinque magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici onorari di pace e due vice procuratori onorari eletti sia dai giudici onorari di pace che dai viceprocuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'art. 9, comma 3;

c) otto magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici onorari di pace e tre viceprocuratori onorari eletti sia dai giudici onorari di pace che dai viceprocuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'art. 9, comma 3-bis.

4. Le sedute della sezione autonoma sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.

6. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lett. c) e d), il componente della sezione autonoma nominato dal Consiglio nazionale forense non può partecipare alle discussioni e alle deliberazioni della sezione medesima, che

riguardano un magistrato onorario che esercita le funzioni in un ufficio del circondario del tribunale presso cui ha sede l'ordine al quale l'avvocato è iscritto (3).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3^{1, lett. a)}, d.lg. 31 maggio 2016, n. 92.

(2) In *Leggi coll. I, 1*.

(3) Per espressa previsione dell'art. 5⁷, d.lg. 31 maggio 2016, n. 92: «Sino alla costituzione della sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'art. 10 del d.lg. 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dal presente decreto, le competenze assegnate dalla legge sono esercitate dalla sezione autonoma nella composizione prevista dalle disposizioni vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto».

12-ter. Presentazione delle liste per la elezione dei magistrati onorari componenti della sezione autonoma del consiglio giudiziario (1). — 1. Concorrono all'elezione dei magistrati onorari componenti della sezione di cui all'art. 10, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista (2).

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista. Le firme di presentazione per le liste dei giudici onorari di pace sono autenticate dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato. Le firme di presentazione per le liste dei vice procuratori onorari sono autenticate dal procuratore della Repubblica del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato.

3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati onorari di cui all'art. 10, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

(1) Gli articoli dal 12 al 12-*quater* sono stati sostituiti all'originario art. 12 dall'art. 4¹², l. 30 luglio 2007, n. 111. L'art. 12-*ter* è stato così sostituito successivamente dall'art. 3^{1, lett. b)}, d.lg. 31 maggio 2016, n. 92.

(2) Per espressa previsione dell'art. 5¹, d.lg. 31 maggio 2016, n. 92: «In via straordinaria e in deroga a quanto previsto dall'art. 12-*ter*, comma 1, del d.lg. 27 gennaio 2006, n. 25, le elezioni dei magistrati onorari componenti della sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario si tengono nella penultima domenica e nel lunedì seguente del mese di luglio immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto».

12-quater. Assegnazione dei seggi per i magistrati onorari (1). — 1. L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a

ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior

Addenda

numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine

giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età.

(1) Gli articoli dal 12 al 12-*quater* sono stati così sostituiti all'originario art. 12 dall'art. 4¹², l. 30 luglio 2007, n. 111. La rubrica dell'art. 12-*quater* è stata così sostituita successivamente a quella «Assegnazione dei seggi per i giudici di pace» dall'art. 3^{1, lett. c)}, d.lg. 31 maggio 2016, n. 92.

13. *Durata in carica dei consigli giudiziari.*

— 1. I componenti non di diritto dei consigli giudiziari durano in carica quattro anni.

2. I componenti magistrati elettivi, i componenti nominati dal Consiglio universitario nazionale, dal Consiglio nazionale forense e dal consiglio regionale **ed i componenti rappresentanti dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari (1) del distretto non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili (2).**

3. Il componente magistrato elettivo che per qualsiasi ragione cessa dalla carica nel corso del quadriennio è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di voti nell'ambito della stessa categoria.

4. Alla scadenza del quadriennio cessano dalla carica anche i componenti che hanno sostituito altri nel corso del quadriennio medesimo.

5. Finché non è insediato il nuovo consiglio giudiziario, continua a funzionare quello precedente.

(1) Le parole «ed i componenti rappresentanti dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari» sono state così sostituite a quelle «ed il componente rappresentante dei giudici di pace» dall'art. 3^{1, lett. d)}, d.lg. 31 maggio 2016, n. 92.

(2) Per espressa previsione dell'art. 5², d.lg. 31 maggio 2016, n. 92: «In deroga a quanto disposto dall'art. 13, comma 2, del d.lg. 27 gennaio 2006, n. 25, i giudici di pace che compongono la sezione autonoma alla data di entrata in vigore del presente decreto sono eleggibili alle elezioni straordinarie di cui al presente articolo».

I. 10.

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2008, n. 35. — *Coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, a norma dell'art. 7, comma 1, della l. 30 luglio 2007, n. 111* (G.U. 6 marzo 2008, n. 56).

1. *Epoca delle elezioni e termine per la nomina dei componenti avvocato e professore universitario.* — 1. Ogni quattro anni, nella prima domenica e nel lunedì successivo del mese di aprile, i magistrati ordinari, **i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari (1)** in servizio negli uffici compresi nella circoscrizione di ciascun distretto di Corte di appello e presso la Corte

di cassazione procedono alle elezioni dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione.

2. Qualora nella prima domenica di aprile cada la festività della Pasqua, le elezioni si terranno la domenica ed il lunedì immediatamente successivi.

3. Entro i termini di cui ai commi 1 e 2 vengono nominati i componenti avvocato e professore universitario.

(1) Le parole «, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari» sono state così sostituite a quelle «ed i giudici di pace» dall'art. 4^{1, lett. a)}, d.lg. 31 maggio 2016, n. 92.

2. *Uffici elettorali.* — 1. Entro il martedì precedente lo svolgimento delle elezioni, sono costituiti l'ufficio elettorale presso la Corte di cassazione e gli uffici elettorali presso ciascuna Corte di appello.

2. L'ufficio centrale presso la Corte di cassazione è composto dal primo presidente della Corte e da cinque magistrati ivi in servizio estratti a sorte in presenza del primo presidente e dei due presidenti di sezione con maggiore anzianità di servizio. Gli uffici elettorali per i magistrati ordinari, **i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari (1)** sono costituiti presso le Corti di appello e sono composti dal presidente della Corte e da cinque magistrati ivi in servizio estratti a sorte con le stesse modalità. In caso di impedimento dei presidenti di sezione presso la Corte d'appello l'estrazione avviene alla presenza di due consiglieri della Corte stessa aventi la maggiore anzianità.

3. Il primo presidente della Corte di cassazione può delegare il presidente

aggiunto o uno dei presidenti di sezione della Cassazione a presiedere l'ufficio elettorale. Il presidente della Corte di appello può delegare uno dei presidenti di sezione o uno dei consiglieri anziani.

4. Ogni ufficio elettorale nomina un vice presidente che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza; le funzioni di segretario sono svolte dal componente avente minore anzianità di servizio.

5. Le liste di candidati sono presentate all'ufficio elettorale competente entro il giovedì precedente lo svolgimento delle elezioni, unitamente alle firme dei sottoscrittori; a ciascuna di esse viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

6. Scaduto tale termine, nei due giorni successivi, ogni ufficio elettorale verifica che le liste siano conformi, in base alle rispettive attribuzioni, alle disposizioni di cui agli artt. 4, 12 e 12-ter del d.lg. 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni (2).

(1) Le parole «, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari» sono state così sostituite a quelle «ed i giudici di pace» dall'art. 4^{1, lett. b)}, d.lg. 31 maggio 2016, n. 92.

(2) In *Leggi coll. I, 9.*

3. *Articolazione degli uffici elettorali.* — 1. Se l'organico dei magistrati ordinari **dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari (1)** degli uffici del distretto supera le trecento unità, il presidente della Corte costituisce, oltre agli uffici elettorali con sede nel capoluogo del distretto, ulteriori uffici elettorali distaccati, **sia per i magistrati ordinari sia per i giudici onorari di pace e per i vice procuratori onorari (2)**, presso uno o

più degli uffici del distretto ove sono ammessi a votare rispettivamente, in relazione al rispettivo ambito territoriale, **non più di trecento magistrati, giudici onorari di pace e vice procuratori onorari (3)**. Sono comunque costituiti uffici elettorali distaccati presso le sezioni distaccate di Corte di appello ove votano i magistrati, ordinari o onorari, in servizio nel rispettivo ambito territoriale. I presidenti di tali uffici elettorali

sono nominati dal presidente della Corte di appello tra i presidenti di sezione e, in mancanza, tra i giudici del tribunale nel cui circondario sono istituiti ed i componenti tra i magistrati, in numero di tre, in servizio negli uffici del rispettivo ambito territoriale.

2. Il presidente della Corte di appello procede alla formazione di appositi elenchi, **distinti tra magistrati ordinari e onorari (4)**, con l'indicazione nominativa di tutti gli aventi diritto al voto e dell'ufficio elettorale dove ciascuno di essi deve votare. Tali elenchi sono affissi nell'atrio della Corte il giorno della votazione e copia di essi è consegnata ai presidenti degli uffici elettorali. **I magistrati, i giudici onorari di pace o i vice procuratori onorari (5)** aventi diritto al voto, che per qualsiasi ragione non

sono stati inclusi in detti elenchi, votano presso l'ufficio elettorale principale se ne hanno diritto. I magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo **(6)** votano presso l'ufficio elettorale con sede nel capoluogo del distretto della Corte di appello di Roma. Ai fini della partecipazione alle elezioni i magistrati fuori ruolo per aspettativa si considerano appartenenti all'ufficio cui erano assegnati prima dell'aspettativa. I magistrati fuori ruolo per incarichi presso enti ed organismi diversi dal Ministero della giustizia e dal Consiglio superiore della magistratura votano nell'ufficio elettorale con sede nel capoluogo del distretto della Corte di appello di Roma.

3. Tutti gli uffici elettorali funzionano con la presenza di almeno tre componenti.

(1) Le parole «dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari» sono state così sostituite a quelle «dei giudici di pace» dall'art. 4^{1, lett. c), n. 1}, d.lg. 31 maggio 2016, n. 92.

(2) Le parole «sia per i giudici onorari di pace e per i vice procuratori onorari» sono state così sostituite a quelle «sia per i giudici di pace» dall'art. 4^{1, lett. c), n. 1}, d.lg. 31 maggio 2016, n. 92.

(3) Le parole «non più di trecento magistrati, giudici onorari di pace e vice procuratori onorari» sono state così sostituite a quelle «non più di trecento magistrati e giudici di pace» dall'art. 4^{1, lett. c), n. 1}, d.lg. 31 maggio 2016, n. 92.

(4) Le parole «distinti tra magistrati ordinari e onorari» sono state così sostituite a quelle «distinti tra magistrati ordinari e giudici di pace» dall'art. 4^{1, lett. c), n. 2}, d.lg. 31 maggio 2016, n. 92.

(5) Le parole «I magistrati, i giudici onorari di pace o i vice procuratori onorari» sono state così sostituite a quelle «I magistrati o i giudici di pace» dall'art. 4^{1, lett. c), n. 2}, d.lg. 31 maggio 2016, n. 92.

(6) Le parole «Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo» sono state così sostituite a quelle «Direzione nazionale antimafia» dall'art. 20⁴, d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modificazioni, dalla l. 17 aprile 2015, n. 43. Per espressa previsione dell'art. 20⁴, d.l. cit., tali disposizioni si applicano «alla data di entrata in vigore del presente decreto».

4. **Votazione.** — 1. La votazione è segreta e si svolge dalle ore otto alle ore quattordici della domenica e prosegue dalle ore otto alle ore quattordici del lunedì successivo. Le schede sono fornite, almeno tre mesi prima delle elezioni ed in numero non inferiore **al doppio di quello dei magistrati ordinari e onorari (1)** previsti dalle piante organiche dei rispettivi uffici, alla Corte di cassazione e a ciascuna Corte di appello o sezione distaccata a cura del Ministero della giustizia.

2. All'esterno di ciascun seggio elettorale devono essere affissi i manifesti riportanti l'indicazione delle liste ammesse ed i nominativi dei candidati per ciascuna lista.

3. Il presidente dell'ufficio elettorale, o chi ne fa le veci, consegna a ciascun votante le schede conformi ai modelli allegati al presente decreto. Il votante esprime il suo voto indicando su ciascuna scheda la lista prescelta. Può, inoltre, indicare il nome e cognome di un solo magistrato per ciascuna categoria di eleggibili della lista votata, in servizio tra quelli della Corte di cassazione o

della procura generale se il votante è in servizio presso uffici di legittimità o, del distretto di appartenenza negli altri casi. La scheda è piegata e riconsegnata al presidente, il quale, dopo aver fatto prendere nota al segretario del nome del votante, la pone nell'urna.

4. Il voto del giudice onorario di pace e del vice procuratore onorario è espresso indicando su ciascuna scheda la lista prescelta. Può, inoltre, essere indicato il nome e il cognome di un solo magistrato

onorario del distretto di appartenenza scelto tra quelli compresi nella lista votata. La scheda è piegata e riconsegnata al presidente, il quale, dopo aver fatto prendere nota al segretario del nome del votante, la pone nell'urna (2).

5. Il voto espresso con indicazioni diverse da quelle previste dai commi 2 e 3 è nullo; è, altresì, nullo quando sulla scheda sono apposte indicazioni di voto eccedenti la singola preferenza esprimibile per ciascuna categoria di eleggibili.

(1) Le parole «al doppio di quello dei magistrati ordinari e onorari» sono state così sostituite a quelle «al doppio di quello dei magistrati e dei giudici di pace» dall'art. 4^{1, lett. d), n. 1)}, d.lg. 31 maggio 2016, n. 92.

(2) Comma così sostituito dall'art. 4^{1, lett. d), n. 2)}, d.lg. 31 maggio 2016, n. 92.

8. *Modelli di schede elettorali.* — 1. I modelli di scheda per le elezioni del consiglio direttivo della Corte di cassazione

e dei consigli giudiziari sono quelli riprodotti negli allegati A1, A2, A3, A4, A5 e A5-bis (1) del presente decreto.

(1) Le parole «A4, A5 e A5-bis» sono state così sostituite a quelle «A4 e A5» dall'art. 4^{1, lett. e)}, d.lg. 31 maggio 2016, n. 92.

III. PROCESSO ORDINARIO DI COGNIZIONE. PROCESSO PENALE. GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

III. 35.

DECRETO LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179. — *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese* (G.U. 19 ottobre 2012, n. 245, suppl. ord. n. 194/L), convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 (G.U. 18 dicembre 2012, n. 294, suppl. ord. n. 208).

16-bis. *Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali* (1). — 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei

documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito

degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente (2) (3). **In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma (4).**

1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità (5).

2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione (3). A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli artt. 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il

difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis (6) e dall'art. 16-decies (7).

3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario (3).

4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.

5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico (8).

6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati.

7. Il deposito con modalità telematiche (9) si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'art. 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza (10).

8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.

9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. **Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette**

modalità, nonché per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonché ai sensi del periodo precedente (11).

9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici **o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche (12)** dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere **di attestazione di conformità all'originale (13)**. Il difensore, **il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente (14)**, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice (15).

9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei

procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico (16).

9-quater. Unitamente all'istanza di cui all'art. 119, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore (17).

9-quinquies. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all'art. 186-bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'art. 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'art. 33, quinto comma, dello

stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell'art. 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si applica il comma 9-ter, sostituendo il commissario al curatore (17).

9-sexies. Il professionista delegato a norma dell'art. 591-bis del codice di procedura civile, entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo precedente (18).

9-septies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e i rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata (19) devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali. I rapporti riepilogativi di cui al presente comma devono contenere i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite di cui all'art. 169-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. Il prospetto riepilogativo deve contenere anche i dati identificativi

dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'art. 518 del codice di procedura civile (20).

9-octies. Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica (21).

- (1) Articolo inserito dall'art. 1^{19, n. 2)}, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
- (2) Periodo aggiunto dall'art. 44^{2, lett. a)}, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv., con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114.
- (3) Per espressa previsione dell'art. 44¹, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv., con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, le disposizioni del presente comma «si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 16-bis del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità».
- (4) Periodo aggiunto dall'art. 19^{1, lett. a), n. 01)}, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132.
- (5) Comma inserito dall'art. 19^{1, lett. a), n. 1)}, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132.
- (6) I periodi da «A decorrere dal 31 marzo 2015» fino a «comma 9-bis» sono stati aggiunti art. 18⁴, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162.
- (7) Le parole «e dall'art. 16-decies» sono state aggiunte dall'art. 19^{1, lett. a), n. 1-bis)}, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132.
- (8) Comma così sostituito dall'art. 44^{2, lett. b)}, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv., con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114.
- (9) Le parole «con modalità telematiche» sono state così sostituite a quelle «di cui ai commi da 1 a 4» dall'art. 51^{2, lett. a)}, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv., con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114.
- (10) I periodi da «Il deposito è tempestivamente eseguito» fino a «del giorno di scadenza» sono stati aggiunti dall'art. 51^{2, lett. b)}, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv., con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114.
- (11) I periodi da «Fatto salvo» fino a «periodo precedente» sono state aggiunti dall'art. 19^{1, lett. a), n. 1-ter)}, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132.
- (12) Le parole «o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche» sono state inserite dall'art. 19^{1, lett. a), n. 2.1)}, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132.
- (13) Le parole «di attestazione di conformità all'originale» sono state inserite dall'art. 19^{1, lett. a), n. 2.1)}, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132.
- (14) Le parole «il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente,» sono state inserite dall'art. 19^{1, lett. a), n. 2.2)}, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132.
- (15) Comma aggiunto dall'art. 52^{1, lett. a)}, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv., con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114.
- (16) Comma aggiunto dall'art. 44^{2, lett. c)}, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv., con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114.
- (17) Comma aggiunto dall'art. 20¹, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. Per espressa previsione dell'art. 20⁵, d.l. cit., tali disposizioni «si applicano anche alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all'art. 16-bis, comma 9-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modificazioni, dalla l. n. 221 del 2012».
- (18) Comma aggiunto dall'art. 20¹, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. Per espressa previsione dell'art. 20⁵, d.l. cit., tali disposizioni «si applicano anche alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all'art.

Addenda

16-bis, comma 9-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modificazioni, dalla l. n. 221 del 2012».

Il comma è stato così sostituito successivamente dall'art. 4², lett. a), d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv., con modificazioni, dalla l. 30 giugno 2016, n. 119.

(19) Le parole «i rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata» sono state così sostituite a quelle «il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata» dall'art. 4² lett. b), d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv., con modificazioni, dalla l. 30 giugno 2016, n. 119.]

(20) Comma aggiunto dall'art. 20¹, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. Per espressa previsione dell'art. 20⁵, d.l. cit., tali disposizioni «si applicano anche alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all'art. 16-bis, comma 9-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modificazioni, dalla l. n. 221 del 2012».

I periodi da «I rapporti riepilogativi» fino a «codice di procedura civile» sono stati successivamente aggiunti dall'art. 19¹, lett. a), n. 2-bis), d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132.

(21) Comma aggiunto dall'art. 19¹, lett. a), n. 2-ter), d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132.

IV. PROCESSI A RITO SPECIALE

IV. 4.

DECRETO LEGGE 12 settembre 2014, n. 133. — *Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive* (G.U. 12 settembre 2014, n. 212), convertito, con modificazioni, in l. 11 novembre 2014, n. 164 (G.U. 11 novembre 2014, n. 262, suppl. ord. n. 85).

23. Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili. — 1. I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto, sono trascritti ai sensi dell'art. 2645-bis codice civile. La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di cui all'art. 2643, comma primo, n. 8) del codice civile.

1-bis. Le parti definiscono in sede contrattuale la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà dell'immobile entro il termine stabilito.

2. Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo. **Per il rilascio dell'immobile il concedente può avvalersi del procedimento per convalida di sfratto, di**

cui al libro quarto, titolo I, capo II, del codice di procedura civile (1).

3. Ai contratti di cui al comma 1 si applicano gli artt. 2668, quarto comma, 2775-*bis* e 2825-*bis* del codice civile. Il termine triennale previsto dal comma terzo dell'art. 2645-*bis* del codice civile è elevato a tutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a dieci anni. Si applicano altresì le disposizioni degli articoli da 1002 a 1007 nonché degli artt. 1012 e 1013 del codice civile, in quanto compatibili. In caso di inadempimento si applica l'art. 2932 del codice civile.

4. Se il contratto di cui al comma 1 ha per oggetto un'abitazione, il divieto di cui all'art. 8 del d.lg. 20 giugno 2005, n. 122, opera fin dalla concessione del godimento.

5. In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, lo stesso deve restituire la

parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile ed acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità, se non è stato diversamente convenuto nel contratto.

6. In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue, fatta salva l'applicazione dell'art. 67, terzo comma, lett. c), del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. In caso di fallimento del conduttore, si applica l'art. 72 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; se il curatore si scioglie dal contratto, si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

7-8. (omissis).

(1) Periodo aggiunto dall'art. 4^{2-bis}, d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv., con modificazioni, dalla l. 30 giugno 2016, n. 119.